



Torus Insurance (UK) Limited

CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO DENTISTA, ODONTOIATRA, IGIENISTA DENTALE

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) Nota informativa;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Glossario;**
- d) Modulo di proposta**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.

VERSIONE 15 DICEMBRE 2011



Torus Insurance (UK) Limited

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Torus offre a livello globale prodotti di assicurazione e di riassicurazione anche relativi a rischi specialistici, attraverso proprie compagnie controllate situate in Europa, negli USA e nelle Bermuda.

Negli Stati Uniti, per l tramite delle proprie controllate Torus National e Torus Specialty Insurance Company, Torus offre linee di prodotti ammesse su quel mercato, oltre che coperture in eccesso.

Nel giugno del 2008, Torus si è stabilita anche a Londra (Inghilterra) e nelle Bermuda con propri uffici ed uno staff dedicato di 20 persone. Dalla specializzazione iniziale dei settori dell'energia e delle coperture fabbricati ed impianti, Torus si è proposta di diversificare la propria offerta assicurativa mirando allo sviluppo di prodotti specialistici in classi di rischio diverse, proponendosi inoltre in aree geografiche dove era precedentemente assente, in modo da garantire stabilità e equilibrio al proprio portafoglio sotto il profilo dell'assunzione e della gestione dei rischi.

Nel 2010, a seguito del completamento dell'acquisizione di Glacier Insurance AG, Torus vanta uno staff di oltre 500 persone, distribuite in 14 uffici in tutto il mondo.

Sede Legale: Torus Insurance (UK) Ltd. ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, e sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: in Via Matteo Bandello, 1, 20123 Milano (ITALIA)

Per contattare Torus sono a disposizione i seguenti contatti:

Thomas Guesde, Torus Insurance, 10 Place Vendome – 75001 Paris. Tel. +33 (0) 1 53 45 66 10; E-mail: tguesde@torusinsurance.com

Oppure a:

Richard Grainger, Tel. +4420 3206 8259; E-mail: rgrainger@torusinsurance.com

Website: www.torusinsurance.com

e-mail : info@torusinsurance.com

Torus è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia: D 896R in data 19/07/2011.

Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione : n° I.00095- in data 19/07/2011.

Torus Insurance Company svolge la propria attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Via Matteo Bandello, 1, 20123 Milano

Nel Regno Unito la Compagnia è soggetta al controllo e regolamento della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di TORUS

Torus ha conseguito il rating of A- (Excellent) dall'agenzia di rating A.M. Best sin dal momento della propria fondazione nel 2008. Questo è il rating più elevato che una compagnia possa conseguire al momento del proprio esordio. Come riportato

Authorised and Regulated by the Financial Services Authority
Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No. 6447250

del Rapporto Trimestrale del 2010*, il capitale proprio di Torus ammonta ad USD 950 milioni.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Non è previsto il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DANNI

ESTENSIONI

- NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - Art. 17 – 23 – 24 - 25 del testo di polizza

ESCLUSIONI

- NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - Art. 19- del testo di polizza

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE: Art. 1 – del testo di polizza

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – Art. 5 e Art. 6 del testo di polizza

6. Premi

La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti.

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – Art. 3 del testo di polizza

7. Rivalse

- NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE – Art. 17 del testo di polizza

8. Diritto di recesso

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – Art. 8 del testo di polizza

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 CC.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE - Art. 12 del testo di polizza

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in Regime di Stabilimento

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – Art. 7 – 13 - 28 del testo di polizza



Torus Insurance (UK) Limited

AVVERTENZA!

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile "Avviso dell'Assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che gli Amministratori o la Società o Suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circo stanza e/o richiesta di risarcimento agli assicuratori a: Underwriting Insurance Agency Srl, corso Sempione, 61 – 20149 Milano, tel. 0254122532, fax 0254019598, e-mail: giovanni.moreschi@uiainternational.net – sinistri@uiainternational.net

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano della TORUS: Rappresentanza Generale avente sede in Via Matteo Bandello, 1, 20123 Milano
Alla attenzione del Rappresentante Generale.

Oppure a:

Torus Insurance (UK) Ltd. alla sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, all'attenzione del Complaints Manager fax n° +44 (0) 20 3206 8002

Oppure a:

I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, via Del Quirinale, 21, 00187 – Roma, fax n° 06 42133745/353

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

- NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO – Art. 28 del testo di polizza

Gli assuntori di rischi assicurativi di TORUS sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia Michael Zanetti



Torus Insurance (UK) Limited

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Medico Dentista, Odontoiatra, Igienista Dentale

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Broker: si intende l'intermediario iscritto all'Albo dei Mediatori ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle disposizioni del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).

Compagnia: Torus Insurance, l'impresa assicuratrice;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: morte o lesioni personali;

Danno materiale: distruzione o deterioramento di cose;

Danno patrimoniale: danno alla sfera patrimoniale di terzi;

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione;

Società: Torus Insurance, l'impresa assicuratrice.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 2- Altre assicurazioni

In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati all'intermediario oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche al contratto

Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'intermediario oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato:

- a) a trasmettere alla Compagnia, anche tramite l'intermediario UIA S.r.l., ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) a notificare alla Compagnia per iscritto, anche via fax, anche tramite l'intermediario UIA S.r.l., ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità collegata alla professione. In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia, derivante dal ritardo. L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Si concorda comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 9 - Periodo di assicurazione

In mancanza di comunicazioni da entrambe le parti, il contratto non sarà automaticamente rinnovato.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Le parti convengono che il Foro competente è quello di Milano.

Art. 12 - Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato. La copertura assicurativa conserva la propria validità anche nel caso che l'assicurato non sia in regola con gli obblighi derivati da leggi e/o ordinamenti, purché ciò sia involontario e/o conseguenza di inesatte interpretazioni di norme vigenti, conseguenti a indicazioni date dalla Associazione di categoria. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

Art. 13 - Gestione

La Compagnia dichiara che l'emissione e la gestione dei contratti sono affidati all'Intermediario UIA srl così come la possibilità di segnalare professionisti/società specializzate per la gestione delle pratiche e procedure legali relative all'avviso di circostanze e di eventi ed alla denuncia di sinistri.

Art. 14 - Delimitazione dell'assicurazione

Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:

- a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- a) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- b) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- c) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato, salvo che a titolo oneroso per prestazioni regolarmente fatturate.

Art. 15 - Novero dei terzi

Ai fini della garanzia R.C.T., i dipendenti rientranti nella garanzia R.C.O., sono considerati terzi esclusivamente quando subiscano un danno in qualità di pazienti per prestazioni regolarmente fatturate.

Art. 16 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione per pensionamento e/o cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

SEZIONE III**NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE****Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale esercitata. L'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all'Assicurato che appartenga ad una delle seguenti categorie:

1. Medici Dentisti/Odontoiatri – A seguito dell'iscrizione al relativo albo per l'esercizio della professione
2. Igienisti Dentali – A seguito dell'esercizio della professione conseguente alla Laurea in Igiene dentale (D.M. 270/04)
3. Medico Dentista/Odontoiatra in veste di Direttore Sanitario

Ad integrazione delle Condizioni di polizza nell'assicurazione sono compresi i danni alle persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi dal fatto di collaboratori di cui l'Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario o Responsabile di Struttura Complessa. Resta espressamente esclusa dalla garanzia la responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatti connessi all'attività di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale.

La garanzia, per questa figura, è operante fino a un massimo di due eventi denunciati e verificatisi per ogni anno di copertura assicurativa.

Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza si precisa che è compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai sensi dei D. Lgs. N. 81/2008 ex 626/94 di cui l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo le responsabilità civili dell'assicurato per:

- a) l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l'attività dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
- b) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve e grave, anche nell'ipotesi che l'attività professionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art. 2236 c.c.);
- c) l'attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l'intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
- d) l'impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico e attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici; per i soli radiologi anche per scopi terapeutici;
- e) i fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- f) i danni conseguenti all'implantologia praticata se richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro. Per tutti gli altri tipi di danni verrà applicata franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
- g) i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali l'assicurato debba rispondere;
- h) l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa;
- i) la proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori e sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- j) tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata;
- k) la proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall'Assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni;
- l) danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il sottolimito di euro 250.000. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 2).
- m) danni a cose di terzi in consegna o custodia

Inoltre:

- 1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità che gli derivi in via solidale.
- 2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
- 3) Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata.

Si intendono incluse in copertura le multe e/o ammende derivate da inesatta interpretazione di norme (escluse quelle fiscali ed economiche), purché ciò sia involontario e/o conseguenza di inesatte interpretazioni di norme vigenti, conseguenti a indicazioni date dalla/e Associazione/i di categoria.

L'esposizione massima degli Assicuratori non potrà superare il limite di Euro 10.000 per evento ed in aggregato annuo.

Gli Assicuratori rinunciano all'eventuale esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti delle Associazioni di categoria.

La presente clausola integra le disposizioni di cui all'Art. 17 di questa polizza dove si statuisce l'inclusione in garanzia della "responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ex 626/94".

Si intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS o da altri Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativi .

Art. 18 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità di **non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento** in ordine a comportamenti colposi e di **non essere a conoscenza di alcun elemento** che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto. Limitatamente ai danni che traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza R.C. professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia " a secondo rischio " rispetto alle somme garantite dall'altra polizza, mentre risponderà " a primo rischio " per le garanzie non prestate dall'altra polizza.

Art. 19 - Rischi esclusi

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità che gli derivi in via di solidarietà.

L'assicurazione non vale:

- a) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- b) per i danni derivanti della proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili fatta salva la responsabilità derivante per il ruolo di direttore sanitario;

relativamente alla sola garanzia Responsabilità Civile Professionale l'assicurazione non vale inoltre per i danni e le responsabilità che si verificano o insorgono in occasione:

- c) di fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale.
- d) di esplosioni od emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo,
- e) come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 lettera g);
- f) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) di fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovansi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi;
- h) di furto;

La presente polizza di assicurazione non copre i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) da produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto);
- d) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché i danni derivanti da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici limitatamente a società elettriche di produzione e distribuzione, società di telecomunicazioni, società di produzione di impianti e apparati di telecomunicazioni;
- f) cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da qualsiasi attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti Paesi.
- g) che derivino da produzione diretta di organismi geneticamente modificati

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Art. 21 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato nel modulo di polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società stessa.

Art. 22 – Studio Professionale – Studio Associato – Associazioni di Professionisti.

In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale – Studio Associato – Associazioni di Professionisti, per Assicurato si intendono tutti i professionisti Associati iscritti all'Albo Professionale indicati sulla scheda di polizza. Il premio è pari a quello individuale moltiplicato per il numero degli Associati e ridotto del 10% a partire dal secondo Associato. La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.

Art. 23 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. Sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell'Assicurato. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 250.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 24 - R.C.O. Dipendenti

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell'assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella di inizio copertura del certificato di assicurazione.

L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia, anche tramite l'intermediario UIA Srl, eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale abbia luogo un'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. 1124 del 30.06.1965;
- c) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 N. 222.

Art. 25 - Committenza

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per:

- a) danni causati a terzi da Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato, in usufrutto o locazione, od allo stesso intestate al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo studio assicurato

Art. 26 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.

In caso di cessazione volontaria dell'attività, l'Assicurato avrà diritto entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, alla proroga della garanzia, per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività.

Nel caso di morte dell'Assicurato i suoi aventi causa avranno diritto entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività.

Art. 27 - Neolaureati

Ai neolaureati viene riconosciuto uno sconto del 40% sul premio della polizza limitatamente alla opzione che non prevede l'implantologia. Tale agevolazione viene riconosciuta ai professionisti laureati che si iscrivono all'Ordine Professionale entro l'età anagrafica di anni trenta e questo beneficio può essere richiesto per i primi quattro anni dalla data d'iscrizione all'Ordine Professionale ma prima del compimento del 34° anno di età.

Art. 28 - Conciliazione

In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l'**obbligo** di esperire un "tentativo amichevole di Conciliazione" in conformità al Decreto Legislativo No. 28/2010 da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, e prima di adire le vie legali, gli Assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.

Qualora decidano di non partecipare al tentativo di conciliazione amichevole, gli Assicuratori si impegnano a considerare valida anche nei loro confronti la decisione assunta in sede di conciliazione.

Art. 29 Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso :

UIA srl
Corso Sempione, 61
20149 Milano
tel. +39 02 54 122 532
fax +39 02 54 019 598
e-mail sinistri@uiainternational.net
web site www.uiainternational.net
iscr. RUI A000068713

Art. 30 Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio che intermedia la presente POLIZZA e che lo rappresenta ai fini della presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al BROKER da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

Il Contraente

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Michael Zanetti

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Altre assicurazioni
- Art.3 Pagamento del Premio
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.12 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 29 Elezione di domicilio
- Art. 30 Clausola Broker

Il Contraente



Torus Insurance (UK) Limited

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Compagnia: Torus Insurance, l'impresa assicuratrice;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: morte o lesioni personali;

Danno materiale: distruzione o deterioramento di cose;

Danno patrimoniale: danno alla sfera patrimoniale di terzi;

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Broker: si intende l'intermediario iscritto all'Albo dei Mediatori ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle disposizioni del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005).

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione;

Società: Torus Insurance, l'impresa assicuratrice.



Torus Insurance (UK) Limited

MODULO DI PROPOSTA
**MODULO DI ADESIONE R.C. PROFESSIONALE
PER MEDICI DENTISTI / ODONTOIATRI**

1) Dati dell'Assicurato:

Cognome e Nome / Ragione Sociale:

Se l'Assicurato è uno Studio Associato o una Società la garanzia è prestata a favore di:
Cognome e Nome:

Codice fiscale / P. IVA:

Data di nascita / Luogo di nascita:

Indirizzo: Via/Piazza/Corso:

C.A.P./Località/Provincia:

Indirizzo e-mail:

N. Telefonico / N. Fax / N. Cellulare:

Data iscrizione all'Ordine dei Medici Odontoiatri:

ANDI – sezione provinciale di :

2) Massimali di garanzia e attività assicurata (indicare con una X sia il massimale che il tipo di garanzia scelta)

	MASSIMALE			
	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00
SENZA IMPLANTOLOGIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CON IMPLANTOLOGIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(tecniche finalizzate alla osteointegrazione escluso insuccesso implantare)				
Altre metodiche (escluso insuccesso implantare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Per tutti i tipi di danni verrà applicata franchigia di € 500,00.

3) Sconto "Neolaureati in Odontoiatria" (40%)

Si No

I neolaureati godono di uno sconto del 40% sul premio imponibile della polizza limitatamente alla opzione che non prevede l'implantologia.

Tale agevolazione viene riconosciuta agli odontoiatri che si iscrivono all'Ordine Professionale entro l'età anagrafica di anni trenta e questo beneficio è valido per i primi quattro anni dalla data di iscrizione all'Ordine Professionale ma prima del compimento del 34° anno di età.

4) Sconto copertura "Secondo Rischio"

Si No

Nel caso di coesistenza di altra polizza assicurativa per i medesimi rischi, i suindicati premi saranno soggetti alle seguenti riduzioni applicabili sul premio imponibile:

MASSIMALE DI PRIMO RISCHIO	RIDUZIONE SU PREMIO LORDO
fino a € 750.000,00	35%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	40%
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	45%
da € 1.500.000,01 a € 2.00.000,00	50%

Ai fini dell'applicazione dello sconto è necessario indicare gli estremi dell'altra copertura in essere:

Compagnia: _____ Massimale: _____

Scadenza: _____

5) Dichiarazioni dell'Assicurato:

Precedente Assicurazione: _____

nessun sinistro

Sinistri con danni clinici negli ultimi 5 anni (dettagliare):

In relazione a quanto precede, i nostri rapporti sono regolati secondo quanto di seguito precisato:

1. Prendo atto che l'operatività delle garanzie è subordinata all'effettivo pagamento del premio e decorre dalle ore 24 della data del pagamento o da quella della decorrenza riportata sul modulo di adesione se posteriore.

2. Il premio va corrisposto in un'unica soluzione.

Data _____ L'Assicurato _____

Dichiaro di essere in possesso del fascicolo informativo e delle condizioni del contratto assicurativo come previsto dall'art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell'ISVAP (VERSIONE 15 DICEMBRE 2011), al quale si chiede l'adesione, e di accettarne integralmente le condizioni.

Data _____ L'Assicurato _____

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c. dichiaro di accettare specificatamente:

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art.2 Altre assicurazioni

Art.3 Pagamento del Premio

Art.10 Oneri fiscali

Art.12 Rinvio alle norme di legge

Art. 19 Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 29 Elezione di domicilio

del contratto assicurativo.

Data _____ L'Assicurato _____

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della Informativa sugli obblighi di comportamento dell'intermediario, sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli assicurati modelli 7 A e 7 B, di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Data _____ L'Assicurato _____

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (qui di seguito D.Lgs. n. 196/03)**

Premesso che ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del D.Lgs n. 196/03 si intende per:

- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

- **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento:

a) è realizzato per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: Isvap, Autorità Giudiziaria, ecc.);

b) è diretto all'espletamento da parte della Torus Insurance (UK) Limited. (qui di seguito la 'Società') delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri affinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 196/03: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati e anche se non registrati in una banca dati;

b) è effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

c) è diretto al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. N° 196/03 (es. liceità, correttezza, ecc.);

d) è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare ed eventualmente da soggetti esterni alla Società.

3. Conferimento dei dati Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per adempimenti fiscali);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, attività di marketing, ricerche ed analisi di mercato.

4. Rifiuto di conferimento dei dati L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3 a) e b) comporterà l'impossibilità per la Società di concludere e/o eseguire i



Torus Insurance (UK) Limited

relativi rapporti giuridici o di gestire e liquidare sinistri.

5. Comunicazione di dati

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - a soggetti inerenti lo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, comproprietari, vincolatari) nonché ad altri soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, banche, fondi pensione, legali, medici, strutture sanitarie, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, eventuali società di servizi alle quali affidare la gestione e/o liquidazione dei sinistri, nonché eventuali società di servizi informatici o di archiviazione o ad altri servizi di natura tecnico/organizzativa, associazioni di categoria - Ania- organismi consorziati, Isvap, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Anagrafe Tributaria ed altri soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria in virtù di legge, regolamento o normativa comunitaria;

b) Per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che ciò non derivi da specifico obbligo di legge.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, anche temporaneamente, all'estero ed anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso o per fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è: **Torus Insurance (UK) Limited- 5th Floor – 88 Leadenhall Street EC3A 3BA London**

Il Responsabile è il Direttore Generale.

MODULO DI CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL Decreto Legislativo n. 196/2003

Spettabile **Torus Insurance (UK) Limited- 5th Floor – 88 Leadenhall Street EC3A 3BA London**

Io sottoscritto in relazione all'informativa ricevuta ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, comunico quanto segue:

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera a) e b), dell'informativa (finalità di conclusione e gestione del contratto assicurativo)* ;
- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera a) dell'informativa (comunicazione obbligatoria per Legge di dati a soggetti del settore assicurativo);
- per la finalità di cui al punto 7, dell'informativa (trasferimento dati all'estero)*

do il consenso nego il consenso

- per la finalità di cui al punto 1, comma primo, lettera c), dell'informativa (promozioni commerciali)

do il consenso nego il consenso

- per la comunicazione ai soggetti di cui al punto 5, lettera b) dell'informativa (comunicazione dati a società specializzate nella promozione commerciale);

do il consenso nego il consenso

- Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Luogo e data: Firma dell'Assicurato

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

1. I dati raccolti sono finalizzati all'espletamento dei seguenti servizi:

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, in particolare:

- per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;- per l'elaborazione di statistiche interne; - per redigere relazioni tecniche in merito a servizi

richiesti da clienti e/o potenziali, - per

l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;- per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;- per l'emissione di richieste di offerte

a fornitori attivi e/o potenziali;- per la

tenuta della contabilità ordinaria e IVA;- per la gestione di incassi e pagamenti; - per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende

collegate a clienti attivi e/o potenziali;

- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine

razziale od etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo

stato di salute e la vita sessuale.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro

possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

3. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati

contabili.

L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti:

· L'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

· La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.



Torus Insurance (UK) Limited

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

4. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;- a società di

factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;- a tutte quelle persone fisiche e/o

giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed

Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;

- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

I Suoi/Vostri dati sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:

· Ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici dell' Agenzia delle Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali,

ENASARCO, Camere di Commercio, INAL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l'espletamento dell'incarico affidato.

Estremi identificativi del titolare e del responsabile

5. Il titolare del trattamento è Underwriting Insurance Agency S.r.l. capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila) Corso Sempione, 61 – 20149 Milano, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Dritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa:

a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;e) I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data _____ L'Assicurato _____

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

Consenso dell'interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati a pagina 1 della presente

scheda, nonché alla loro comunicazione, nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti alla predetta pagina di tale scheda. Prende altresì atto che l'eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Data _____ L'Assicurato _____

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore